

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 24 GENNAIO 1969

(1^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione ed approvazione:

« Modifica alla tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » (276):

PRESIDENTE	Pag. 1, 3
GALANTE GARRONE	2
GAVA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	2, 3
MANNIRONI	3
MARIS	3
SALARI, <i>relatore</i>	2

ne, Lugnano, Maccarrone, Mannironi, Maris, Salari, Tedesco Giglia e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Matteis, Leone e Venturi, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Segreto, Berthet e Burtulo.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Gava.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello » (276)

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cifarelli, Colella, Coppola, Dal Falco, Falcucci, Fenoaltea, Follieri, Galante Garro-

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Modifica della tabella A annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è di portata molto semplice. Esso si propone infatti di far fronte ad esigenze della Corte di cassazione, scaturite a seguito dell'emanazione della legge 4 gennaio 1963, n. 1, che aumentò gli organici della Magistratura di 1.179 unità, distribuite attraverso i vari gradi; nonchè alla nuova situazione creatasi in seguito al sopravvenuto aumento delle sezioni della Corte stessa da sei a nove, in stretta relazione con l'aumento dei ricorsi.

Come è noto, a norma dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario del 1941, modificato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia venticinque presidenti di sezione fuori ruolo — originariamente erano ventotto — incaricati dello svolgimento di funzioni di ordine diverso. Il provvedimento, quindi, per raggiungere i fini suindicati, stabilisce che il numero di tali magistrati non può essere in ogni caso superiore a cinque, in modo che venti di essi siano restituiti alle loro originali e naturali funzioni, ed aumenta di venti posti nel ruolo organico il numero dei presidenti di sezione della Corte di cassazione.

In tal modo si pone fine ad uno stato di cose più volte lamentato e derivato dalla usanza di distribuire i magistrati nei vari Ministeri, Uffici legislativi e Gabinetti ministeriali, adibendoli a compiti spesso molto lontani da quelli propri della loro carica. Mi sembra pertanto che il disegno di legge bene s'inserisca in quel quadro di riforma di tutta l'Amministrazione giudiziaria che si va prospettando da lungo tempo.

L'attuazione della norma non comporta oneri finanziari, per cui non appare necessario il parere della 5ª Commissione. Dal canto suo il Consiglio superiore della magistratura, che in base alla legge 24 marzo 1958, n. 195, è chiamato ad esprimere il proprio parere in tali questioni, non solo si è dichiarato favorevole, ma ha auspicato addirittura un più largo aumento dell'organico

dei presidenti di sezione. Certo, quest'ultimo sarebbe il mezzo migliore per risolvere il problema, così grave, della deficienza del numero dei magistrati; si tratta, com'è noto, di un problema realmente esistente, anche se alcuni giudicano che tale numero sarebbe sufficiente, se non sovrabbondante, a condizione che la distribuzione dei suddetti magistrati nonchè l'efficienza dell'ordinamento giudiziario fossero quelli che dovrebbero essere. Comunque, ritengo che per il momento il modesto provvedimento sottopostoci sia utile per colmare subito una lacuna e che si possa quindi approvarlo con tranquilla coscienza.

G A L A N T E G A R R O N E . Pur ritenendo anch'io che il provvedimento debba essere approvato, desidero osservare che con esso il numero dei presidenti di sezione della Corte di cassazione sarebbe portato da 82 a 102, comprendendo così tutti gli ex magistrati di grado terzo; il che appare veramente un po' troppo imponente. Comunque, a parte tale rilievo di carattere marginale, debbo dire che il principio ispiratore del disegno di legge mi sembra giusto: i magistrati in questione attendevano a mansioni di studio non troppo ben precisate, ed è bene che ritornino a funzioni più appropriate. Tale principio deve anzi essere esteso: non è questa la sede per affrontare l'argomento, però, data la presenza del Ministro, vorremmo sapere quanti sono i giudici dislocati nei vari Ministeri.

G A V A , *Ministro di grazia e giustizia*. I magistrati in questione sono cinquantanove, otto dei quali presso il Consiglio superiore della magistratura.

G A L A N T E G A R R O N E . Sono troppi. Nelle « Lettere al Direttore » del Corriere della Sera, un paio di giorni fa, un giudice manifestava la propria opinione sul disservizio giudiziario... e si trattava proprio di uno di quei magistrati che sono dislocati al Ministero degli affari esteri: persone valorose, che però potrebbero vera-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)1^a SEDUTA (24 gennaio 1969)

mente contribuire al riassetto della giustizia se ritornassero nella sede che loro compete.

Si provveda quindi in questo senso, prelevando dai vari Ministeri i giudici e riportandoli a svolgere le loro funzioni.

G A V A, *Ministro di grazia e giustizia.* Io desidererei che si realizzasse al più presto quella riforma drastica che da più parti è auspicata, poichè ciò significherebbe che tutto il lavoro di tecnica legislativa sarebbe nuovamente trasferito al Ministero di grazia e giustizia; ed è un obiettivo, questo, al quale dobbiamo tutti insieme tendere, anche per rendere il linguaggio legislativo uniforme e conforme alle tecniche che sono imposte dalla scienza giuridica.

Purtroppo abbiamo assistito, e specialmente nel dopoguerra, all'istituzione di uffici legislativi in quasi tutti i Ministeri; istituzione determinata dall'irrompere di nuove attività in tutti i campi, che i Ministeri hanno dovuto assumere in relazione allo sviluppo ed alla trasformazione della nostra società. Ad esempio, il Ministero dell'industria deve necessariamente avere un ufficio legislativo e lo stesso dicasi per altri Ministeri; così come la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la nostra Costituzione, esercita un controllo sull'attività di tutti i Dicasteri e deve avere un ufficio legislativo, anche perchè alla sua competenza è affidata la trattazione di tutta la materia relativa alla giustizia amministrativa. Sono queste le ragioni che hanno determinato le funzioni di quegli alti magistrati presso i vari Ministeri: non nego che vi possano essere dei « canonicati », però i motivi veri ed effettivi sono quelli che ho indicato.

Quanto all'opinione che si tratti di centinaia di magistrati, debbo dire che non è esatta.

M A R I S. Si parla di più di quattrocento.

G A V A, *Ministro di grazia e giustizia.* Ripeto che si tratta di inesattezze. Il Ministero di grazia e giustizia deve usufruire di magistrati per poter svolgere la propria at-

tività, e ne impiega centosette. Negli altri Ministeri ne sono impiegati cinquantuno.

M A R I S. Sono di grado terzo?

G A V A, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono di grado terzo quelli di cui ci occupiamo nel disegno di legge; e debbo dire che sono indispensabili proprio quelli di grado quinto, poichè le direzioni degli uffici legislativi debbono essere rette da persone competenti.

M A N N I R O N I. Quindi, per effetto del provvedimento i presidenti di sezione, che di fatto oggi sono fuori ruolo, dovrebbero rientrare in ruolo.

G A V A, *Ministro di grazia e giustizia.* In realtà hanno una funzione promiscua in quanto, pur essendo distaccati, non è che non vengano utilizzati dalla Corte di cassazione nei casi di necessità. Oggi ci accingiamo appunto ad abolire tale promiscuità riportando i magistrati in questione alla loro funzione originaria.

M A N N I R O N I. Ma erano in effetti fuori ruolo?

G A V A, *Ministro di grazia e giustizia.* Certamente. I venticinque magistrati di cui al disegno di legge lo erano in virtù dello articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli:

Art. 1.

La tabella A allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo 1, passiamo all'esame ed alla votazione della allegata tabella:

TABELLA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo Presidente della Corte di cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di Cassazione — Pre- sidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . .	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari	5.953
Uditori giudiziari	350
TOTALE	<u>6.902</u>

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« I magistrati, collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizio-

ne, non possono, in ogni caso, superare il numero di cinque ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI